
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Pretesa del terzo contraente sulla base del negozio concluso dal falsus procurator: il difetto di rappresentanza è eccezione in senso stretto o se risulta dagli atti il giudice deve tenerne conto?

Va confermato che, poiché la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è elemento costitutivo della pretesa che il terzo contraente intenda far valere in giudizio sulla base del negozio, non costituisce eccezione in senso stretto la deduzione dell'inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator, con la conseguenza che, ove il difetto di rappresentanza risulti dagli atti, il giudice deve tenerne conto.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 30.7.2015, n. 16162

...omissis...

Esaminando il ricorso secondo l'ordine logico dei motivi, nel primo (per violazione degli artt. 100, 276 e 277 c.c. e vizio di motivazione) si assume che l'eventuale mancanza in capo agli attori, riscontrata dai giudici di merito, di un titolo idoneo a legittimare l'esercizio dei diritti di sfruttamento del film, non inciderebbe sulla loro persistente legittimazione a chiedere l'accertamento negativo dei diritti di C.G. per essere il film caduto in pubblico dominio. La tesi sostenuta nel motivo è, in sostanza, la seguente: colui che chieda l'accertamento negativo di un diritto altrui è per ciò solo legittimato ad agire in giudizio, a prescindere dall'indagine, che sarebbe quindi preclusa, sulla titolarità in capo allo stesso attore di un interesse attuale e concreto. Il motivo è infondato.

Non è seriamente contestabile il principio secondo cui anche chi agisca per un accertamento negativo del diritto altrui dev'essere titolare di un interesse attuale e concreto che il giudice deve accertare anche d'ufficio. E poichè, nel caso in esame, è stato accertato che xxxxx non aveva acquistato validamente dall'asserita dante causa (soc. xxxxxxxx diritto di sfruttamento del film di cui si discute, i giudici di merito hanno tratto la logica conclusione che nemmeno gli attori (suoi eredi) possono vantare alcun diritto su di esso, con conseguente insussistenza di un loro interesse concreto ad agire in giudizio per l'accertamento negativo del diritto altrui. Un tale interesse sussiste, infatti, soltanto quando l'azione di accertamento miri a far conseguire un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva - che, nel caso in esame, non può dirsi realmente esistente - sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa (v. Cass. n. 13556/2008, n. 6859/1993).

Nel quarto motivo è denunciata la violazione degli artt. 1147 e 1153 c.c., imputandosi alla Corte d'appello di avere ritenuto non legittimato colui che firmò il contratto di cessione per conto della xx essendo tale società già fallita, circostanza quest'ultima di cui, tuttavixxxxxx sarebbe stato a conoscenza, avendo acquistato in buona fede.

Il motivo è infondato perchè assolutamente carente di indicazioni in ordine alle circostanze dalle quali poter desumere che l'acquirente non fosse in grado di percepire l'evidente difetto di poteri rappresentativi della società cedente, fallita, in capo ad un soggetto (qualificatosi come liquidatore) diverso dal curatore. E non potrebbe obiettarsi che il difetto di potere rappresentativo da parte di colui che agisca per conto della parte falsamente rappresentata potrebbe essere solo eccepita dalla medesima parte. Le Sezioni Unite, infatti, hanno recentemente chiarito che, poichè la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è elemento costitutivo della pretesa che il terzo contraente intenda far valere in giudizio sulla base del negozio, non costituisce eccezione in senso stretto la deduzione dell'inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator, con la conseguenza che, ove il difetto di rappresentanza risulti dagli atti, il giudice deve tenerne conto - come, appunto, hanno fatto i giudici romani in mancanza di specifica richiesta (v. Cass., sez. un., n. 11377/2015).

I restanti motivi secondo e terzo, concernenti la durata della protezione dei diritti di sfruttamento del film e la forma (ad probationem, o ad substantiam) dell'atto di acquisto xxx., sono assorbiti, una volta appurata l'originaria inefficacia dell'acquisto.

Il ricorso è quindi riattato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza nel rapporto con la società xxxcostituitasi e si liquidano in dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 3800,00 di cui € 3600,00 per compensi, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2015.